

COMUNE DI VIBO VALENTIA

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Relazione sulla gestione

Rendiconto 2018

(art. 151, comma 6 e art. 231 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - Art. 11, comma 6, d.Lgs. n. 118/2011)

INDICE

1) PREMESSA

- 1.1) La riforma dell'ordinamento contabile: l'entrata in vigore dell'armonizzazione
- 1.2) Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo

2) LA GESTIONE FINANZIARIA

- 2.1) Il bilancio di previsione
- 2.2) Il risultato di amministrazione
- 2.3) Risultato di competenza e risultato gestione residui
- 2.4) Analisi della composizione del risultato di amministrazione
 - 2.4.1) Quote accantonate
 - 2.4.2) Quote vincolate

3) LA GESTIONE DI COMPETENZA

- 3.4) Confronto tra previsioni iniziali, definitive e rendiconto

4) LA GESTIONE DI CASSA

5) LA GESTIONE DEI RESIDUI

- 5.1) Il riaccertamento ordinario dei residui

6) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

- 6.1) Il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015
- 6.2) Il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario

7) LA GESTIONE ECONOMICA

8) LA GESTIONE PATRIMONIALE

- 8.1) I criteri di valutazione del patrimonio

9) I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

10) ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE

11) DEBITI FUORI BILANCIO

1) PREMESSA

1.1) La riforma dell'ordinamento contabile: l'entrata in vigore dell'armonizzazione

La legge n. 42 del 5 maggio 2009, di attuazione del federalismo fiscale, ha delegato il Governo ad emanare, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, decreti legislativi in materia di armonizzazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali. La delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Il nuovo ordinamento contabile e i nuovi schemi di bilancio sono entrati in vigore il 1° gennaio 2015, dopo la proroga di un anno disposta dall'art. 9 del D.L. 31 agosto 2013, n. 2 conv. in Legge n. 124/2013 previa valutazione della sperimentazione di tre anni (dal 2012 al 2014) per un numero limitato di enti. L'entrata in vigore della riforma è diluita lungo un arco temporale triennale, al fine di attenuare l'impatto delle rilevanti novità sulla gestione contabile, date le evidenti ripercussioni sotto il profilo sia organizzativo che procedurale.

	NORMA*	COSA PREVEDE
20 15	Art. 3, co. 1	Applicazione dei principi: - della programmazione**; - della contabilità finanziaria; - della contabilità economico-patrimoniale (salvo rinvio al 2016/2017); - del bilancio consolidato (salvo rinvio al 2016/2017).
	Art. 3, co. 5	Gestione del fondo pluriennale vincolato
	Art. 3, co. 7	Riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015***
	Art. 3, co. 7	Istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità
	Art. 3, co. 11	Applicazione dal 2015 del principio della competenza potenziata
	Art. 11, co. 12	Funzione autorizzatoria bilanci-rendiconto ex D.P.R. n. 194/1996*** Funzione conoscitiva bilancio-rendiconto ex D.Lgs. n. 118/2011***

	NORMA*	COSA PREVEDE
20 16	Art. 3, co. 12	Possibilità di rinviare al 2016 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e l'applicazione del relativo principio contabile applicato*** Possibilità di rinvio al 2016 del piano dei conti integrato***
	Art. 11, co. 14	Funzione autorizzatoria bilanci-rendiconto ex D.Lgs. n. 118/2011 Funzione conoscitiva bilanci-rendiconto ex DPR n. 194/1996
	Art. 11, co. 16	Applicazione della disciplina esercizio/gestione provvisoria prevista dal principio contabile **
	Art. 11-bis, co. 4	Possibilità di rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato***
	Art. 170, co. 1, TUEL	Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018***
	Art. 175, c. 9-ter, TUEL	Disciplina delle variazioni di bilancio***

	NORMA*	COSA PREVEDE
20 17	Art. 8	Superamento del SIOPE
	Art. 232, c. 2, TUEL	Possibilità di rinviare al 2017 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e l'applicazione del relativo principio contabile applicato per i comuni fino a 5.000 abitanti
	Art. 233-bis, c. 3, TUEL	Possibilità di rinviare al 2017 l'adozione del bilancio consolidato per i comuni fino a 5.000 abitanti

* Ove non specificato, si riferisce al D.Lgs. n. 118/2011

** Escluso il DUP

*** Non si applica agli enti in sperimentazione nel 2014

Questo ente non ha partecipato alla sperimentazione e pertanto nell'esercizio 2015 ha provveduto ad applicare il principio contabile della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 provvedendo a:

- riaccertamento straordinario dei residui;
- applicazione del principio della competenza potenziata;
- istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- costituzione del fondo pluriennale vincolato.

Ai fini di una migliore comprensione delle informazioni riportate nelle sezioni seguenti, con particolare riferimento alle serie storiche dei dati, vengono di seguito richiamate le principali novità introdotte dalla riforma, che trovano diretta ripercussione sui documenti contabili di bilancio dell'ente:

- l'adozione di un **unico schema di bilancio di durata triennale** (in sostituzione del bilancio annuale e pluriennale) articolato in **missioni** (funzioni principali ed obiettivi strategici dell'amministrazione) e **programmi** (aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi strategici) coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale (classificazione COFOG europea). Dall'anno 2016 il nuovo bilancio predisposto secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011 ed il relativo rendiconto hanno funzione autorizzatoria.

La nuova classificazione evidenzia la finalità della spesa e consente di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la loro destinazione alle politiche pubbliche settoriali, al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio. Le Spese sono ulteriormente classificate in macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa e sostituiscono la precedente classificazione per Interventi. Sul lato entrate la nuova classificazione prevede la suddivisione in Titoli (secondo la fonte di provenienza), Tipologie (secondo la loro natura), Categorie (in base all'oggetto). **Unità di voto** ai fini dell'approvazione del Bilancio di esercizio sono: i programmi per le spese e le tipologie per le entrate;

- l'evidenziazione delle **previsioni di cassa** in aggiunta a quelle consuete di competenza, nel primo anno di riferimento del bilancio.

- l'applicazione del **nuovo principio di competenza finanziaria potenziata**, secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengano a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Tale principio comporta dal punto di vista contabile notevoli cambiamenti soprattutto con riferimento alle spese di investimento, che devono essere impegnate con imputazione agli esercizi in cui scadono le obbligazioni passive derivanti dal contratto: la copertura finanziaria delle quote già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata è assicurata dal "fondo pluriennale vincolato". Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi, previsto allo scopo di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse;

- le previsioni dell'articolo 3, comma 7, del d.Lgs. n. 118/2011, che prevedono che, alla data di avvio dell'armonizzazione, gli enti provvedono al **riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi** al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre e ad indicare, per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto, gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria: per tali residui si provvede alla determinazione del fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti (cd. fondo pluriennale vincolato) di importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati; il fondo costituisce copertura alle spese re-impegnate con imputazione agli esercizi successivi. Il riaccertamento straordinario dei residui è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 in data 27/07/2015;

- In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi, diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

- in tema di accertamento delle entrate, la previsione di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato, secondo il quale sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali deve essere stanziata in uscita un'apposita voce contabile ("**Fondo crediti di dubbia esigibilità**") che confluisce a fine anno nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata.

1.2) Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo

Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e controllo che trova la sintesi finale proprio in questo documento contabile.

Se, infatti, il Documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione rappresentano la fase iniziale della programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche della propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell'azione condotta. Nello stesso

tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare. E' facile intuire, dunque, che i documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente analizzati per evidenziare gli scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, cercando di migliorare le performance dell'anno successivo.

Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell'ordinamento contabile, norme che pongono in primo piano la necessità di un'attenta attività di programmazione e di un successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all'efficacia dell'azione amministrativa, all'economicità della gestione e all'adeguatezza delle risorse impiegate. In particolare:

- l'art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto venga allegata una relazione sulla gestione, nella quale vengano espresse "le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti. Ancora l'art. 231 del D.Lgs. n. 267/00 precisa che "*La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili*".
- l'art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione sulla gestione.

La relazione al rendiconto della gestione qui presentata costituisce il documento di sintesi delle due disposizioni di legge sopra menzionate, con cui si propone di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno cercando di dare una adeguata spiegazione ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati.

Il rendiconto della gestione rappresenta il momento conclusivo del processo di programmazione e controllo previsto dal legislatore nel vigente ordinamento contabile nel quale:

- Con il bilancio di previsione si fornisce una rappresentazione preventiva delle attività pianificate dall'amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee dell'azione di governo attraverso l'individuazione degli obiettivi e dei programmi;
- Con il consuntivo e con i documenti di cui si compone (Conto del bilancio, Conto economico, Conto del patrimonio, etc...) si procede alla misurazione ex post dei risultati conseguiti permettendo in tal modo la valutazione dell'operato della Giunta e dei Dirigenti.

Tale impostazione ,oltre che dalla vigente normativa, è prevista dal principio contabile n.3 approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali che al punto 9 recita: "*Il rendiconto, che si inserisce nel complessivo sistema di Bilancio, deve fornire informazioni sui programmi e i progetti realizzati e in corso di realizzazione e sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale dell'Ente. Sotto il profilo politico-amministrativo, il rendiconto consente l'esercizio del controllo che il Consiglio dell'Ente esercita sulla Giunta quale organo esecutivo, nell'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuite dall'ordinamento al Consiglio*".

Premesso :

- che il Comune di Vibo Valentia, con delibera di C.C. n. 39 del 21/06/2013 ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario e successivamente a seguito di Decreto ministeriale n. 104369 del 13/10/2014, si è proceduto all' approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato in data 07.11.2014 con delibera di C.C. n. 66, ai sensi all'articolo 261 del TUEL;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 26/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, venivano rispettivamente approvati il "bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati ai sensi del D.LGS. 118/2011 e s.m.i.";
- che in data 30/07/2018, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 63 approvava " I assestamento generale di bilancio, la salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018 e ricognizione dei programmi, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000";
- Che, al fine della predisposizione della ricognizione e riaccertamento dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza, da allegare al conto consuntivo 2018, ai sensi dell'art. 227, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, i Dirigenti dei Settori hanno provveduto con propria determina al riaccertamento di tutti i residui, attivi e passivi alla data del 31.12.2018 e alla verifica dell'esistenza di debiti fuori bilancio, riconoscibili dall'organo consiliare ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000;

Accertato che:

- E' stato rispettato il limite imposto alla spesa di personale;
- Per le entrate tributarie ed extra tributarie sono stati rispettati i gradi di copertura previsti per legge;
- I servizi a domanda individuale hanno registrato la copertura minima prevista per legge;
- L'Ente nell'anno 2018 ha richiesto l'anticipazione di tesoreria, ma mai utilizzata;
- La parte relativa alla spesa corrente ha subito una contrazione rispetto al rendiconto 2014. Sulla base di quanto disposto dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, sono state attuate manovre d'intervento per il contenimento e il recupero di efficienza su alcune principali voci di spesa finanziaria storica;

Per quanto attiene le entrate derivanti dagli oneri concessori, le stesse hanno finanziato esclusivamente le spese in conto capitale.

Considerato che l'Ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica inviando la relativa certificazione con esito positivo.

2) LA GESTIONE FINANZIARIA

2.1) Il bilancio di previsione

Il bilancio di previsione è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 26/03/2018. Successivamente sono state apportate variazioni al bilancio di previsione attraverso i seguenti atti:

1. Deliberazione di G.C. n. 135 del 13/06/2018;
2. Determinazione n. 674/2018;
3. Determinazione n. 679/2018;
4. Determinazione n. 680/2018;
5. Determinazione n. 1013/2018;
6. Deliberazione di C.C. n.78/2018;
7. Deliberazione di C.C. n. 80/2018;
8. Deliberazione di G.C. N. 246 DEL 15/11/2018;
9. Deliberazione di G.C. N.244 DEL 15/11/2018;
10. Deliberazione di C.C. n. 85/2018;
11. Deliberazione di C.C. n. 86/2018;

La Giunta Comunale ha inoltre approvato il **Piano esecutivo di gestione** con delibera n.123 in data 05/06/2018.

2.2) Il risultato di amministrazione

L'esercizio 2018 si è chiuso con un *disavanzo* di amministrazione di di **€ 13.489.433,72** così determinato:



Comune di Vibo Valentia
P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

Allegato a) Risultato di amministrazione

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Esercizio 2018**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				9.275.284,68
RISCOSSIONI	(+)	11.561.207,90	91.841.556,65	103.402.764,55
PAGAMENTI	(-)	12.778.492,97	86.477.872,36	99.256.365,33
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			13.421.683,90
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			13.421.683,90
RESIDUI ATTIVI	(+)	64.621.523,20	10.669.653,06	75.291.176,26
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	42.660.664,23	13.819.706,56	56.480.370,79
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			2.682.799,77
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			11.731.591,19
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) (2)	(=)			17.818.098,41
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 :				
Parte accantonata (3)				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 (4)				16.400.722,42
Accantonamento residui presunti al 31/12/2018 (solo per le regioni) (5)				0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				5.246.321,55
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contezioso				60.000,00
Altri accantonamenti				0,00
			Totale parte accantonata (B)	21.707.043,97
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				14.846.809,71
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli				0,00
			Totale parte vincolata (C)	14.846.809,71
Parte destinata agli investimenti				
			Totale destinata agli investimenti (D)	0,00
Abbattimento del FCDE ai sensi dell'art. 2, comma 6, D.L.78/2015				-5.246.321,55
			Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-13.489.433,72
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)				

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre.....

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

Considerato che il D. M. del 2 aprile 2015 prevede che in sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, l'ente provveda a verificare se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulti migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell'anno precedente;

Ritenuto che dal confronto tra il risultato di amministrazione anno 2018 e il disavanzo applicato al bilancio di previsione 2018/2020 vi sia uno scostamento da recuperare, e che tale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, dovrà essere interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, o al massimo entro la durata della consiliazione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;

Dato atto che tale maggior disavanzo di amministrazione verificatosi in sede di rendiconto 2018 occorre dare copertura finanziaria contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto e l'adozione dei provvedimenti di ripiano (delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione) costituisce atto urgente e improrogabile in quanto l'inerzia dell'Ente determina l'avvio delle procedure di scioglimento del consiglio;

Ritenuto che tale maggior disavanzo non possa essere ripianato nei modi ordinari previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. , e che pertanto, sia opportuno che l'Ente attivi la procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000, ponendo in essere tutte le misure idonee a neutralizzare lo squilibrio finanziario;

Considerato che accedendo alla procedura di riequilibrio finanziario ai sensi art 243 bis, comma 5-bis, del D.Lgs. 267/2000, l'Ente per la determinazione della massa passiva deve considerare solo il disavanzo dell'anno precedente a quello di ricorso alla procedura, o dell'ultimo rendiconto approvato, e che in tal senso , è necessario che nella massa passiva ai fini del piano di riequilibrio venga considerata la somma di € 13.489.433,72, in quanto risultato di amministrazione derivante del rendiconto 2018;

Viste le motivazioni che hanno determinato il verificarsi del maggiore disavanzo accertato da imputarsi principalmente ai seguenti punti:

- la presenza dei fondi a destinazione vincolata da ricostituire;
- Fondo crediti di dubbia esigibilità elevato, per bassa capacità di riscossione dei tributi comunali, soprattutto in procedura coattiva;
- Accensione di anticipazioni , ai sensi del D.L. 113/2016 art. 14, con il Ministero dell'Interno, per far fronte ai debiti ante dissesto presenti nei bilanci di previsione correnti;

Per ciò che concerne la prima motivazione, nel passato a partire dal 2006 fino al 2010, l'Ente ha gestito le entrate aventi specifica destinazione senza atti deliberativi che ne autorizzassero la movimentazione. In tale modo, non è risultata esistente la contabilità delle cd. "somme vincolate". Le entrate vincolate giacenti in cassa hanno rappresentato il "polmone" finanziario che ha permesso di sopperire alla mancata riscossione soprattutto delle entrate correnti.

Il Comune di Vibo Valentia ha dichiarato il dissesto finanziario in data 21/06/2013, a seguito di delibera della Corte dei Conti n. 21/2013, e conseguentemente ha approvato un bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, riferito all'anno 2013, nel Novembre 2014; successivamente in sede di Rendiconto 2013, si è proceduto a stralciare tutti i residui attivi e passivi di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione; Nel particolare sono rientrati nella competenza di tale organo solo i residui attivi e passivi non a specifica destinazione, e pertanto, il problema della gestione dei fondi vincolati, ed in particolare la gestione dei residui passivi relativi al Titolo II, non ha avuto alcuna risoluzione con l'avvento del dissesto, in quanto tutti i residui vincolati, sono rimasti in capo all'Ente;

Dato atto che come previsto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. al 01/01/2015, si è provveduto ad effettuare una quantificazione dei fondi vincolati, giusta determinazione n. 333 del 23/04/2015, da cui è emerso che il Comune di Vibo Valentia avrebbe dovuto ripianare circa 22.137.951,55 al netto del fondo cassa. Tale dato è stato frutto di una valutazione effettuata dagli uffici, in base alle notizie e ai dati rinvenibili agli atti, in quanto negli anni, per alcuni lavori e per taluni capitoli di bilancio è stato anche difficile ricostruire e delineare con esattezza la tracciabilità contabile;

Negli anni successivi sono state adottate per ciascun anno finanziario le rispettive determinazioni di quantificazione delle somme vincolate (n. 255/2016, n. 2/2017, 25/2018), per ultima la determina del Settore 8 n. 5 del 10/01/2019 quantificando le somme da ricostituire aventi natura di specifica destinazione al 31/12/2018 ad € 11.153.047,00, al netto del fondo cassa giacente in tesoreria;

Considerato che dal 2015 al 2018 sono state ricostituite somme aventi specifica destinazione, rispetto all'ammontare accertato nell'anno 2015, e nel particolare, ciò è stato possibile grazie all'avvio dei lavori di alcune opere pubbliche;

Rilevato che nella parte vincolata del risultato di amministrazione vi sia la somma di € 12.470.530,38 relativa ad una sola opera mai realizzata dall'Ente, le cui somme sono state introitate con reversale n. 2608 del 17/12/2004 denominata "Strada di collegamento degli agglomerati industriali della città di Vibo Valentia con lo svincolo autostradale Vibo Valentia";

Ritenuto che tale vincolo nel risultato di amministrazione rappresenti una posta passiva di grave entità per gli equilibri economici – finanziari dell'Ente, in quanto il Comune di Vibo Valentia ha riscosso l'entrata nell'anno 2004, ma non ha sostenuto la relativa spesa e non detiene neanche i fondi in cassa, in quanto utilizzati nel passato, ante anno 2010, per far fronte a spese correnti, vedasi deliberazioni della Corte dei Conti n. 90/2012 e successive;

Dato atto che se l'Ente non avesse tale posta passiva nel proprio risultato di amministrazione, o in alternativa, non avesse speso le somme destinate all'opera di che trattasi, per far fronte alle spese correnti dall'anno 2006 all'anno 2010, la situazione sarebbe alquanto differente, per come di seguito indicato:



Comune di Vibo Valentia
P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

Allegato a) Risultato di amministrazione

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Esercizio 2018**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1 gennaio				9.275.284,68
RISCOSSIONI	(+)	11561207,90	91841556,65	103.402.764,55
PAGAMENTI	(-)	12.778.492,97	86.477.872,36	99.256.365,33
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			13.421.683,90
PAGAMENTI per azioni esecutive e non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			13.421.683,90
RESIDUI ATTIVI	(+)	64.621.523,20	10.669.653,06	75.291.176,26
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	42.660.664,23	13.819.706,56	56.480.370,79
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			2.682.799,77
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			11731591,9
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) (2)	(=)			17.818.098,41
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 :				
Parte accantonata (3)				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 (4)				16.400.722,42
Accantonamento residui presunti al 31/12/2018 (solo per le regioni) (5)				0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				5.246.321,55
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contezioso				60.000,00
Altri accantonamenti				0,00
			To tale parte accantonata (B)	21.707.043,97
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				2.376.279,33
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutu				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli				0,00
			Totale parte vincolata (C)	2.376.279,33
Parte destinata agli investimenti				
			Totale destinata agli investimenti (D)	0,00
Abbattimento del FCDE ai sensi dell'art. 2, comma 6, D.L. 78/2015				-5.246.321,55
			Totale parte disponibile (E=A -B -C -D)	-1.018.903,34
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)				

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

(5) Solo per le regioni indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre.....

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2015 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

Rilevato che dall'esempio della tabella su riportata, si evidenzia che la causa più rilevante dello squilibrio economico-finanziario del bilancio dell'Ente dopo il dissesto, deriva sempre dalle cause che hanno generato il dissesto finanziario nell'anno 2013, nello specifico, l'utilizzo improprio dei fondi a destinazione vincolata, ed in particolare, la somma di € 12.470.530,38 rappresenta oramai uno squilibrio strutturale per l'Ente.

2.3) Risultato di competenza e risultato gestione residui

Il risultato rappresenta la combinazione di due distinti risultati: uno riferito alla gestione di competenza ed uno riferito alla gestione dei residui:

RISCOSSIONI	103.402.764,55
PAGAMENTI	99.256.365,33
DIFFERENZA	€ 4.146.399,22
RESIDUI ATTIVI	€ 75.291.176,20
RESIDUI PASSIVI	€ 56.480.370,79
DIFFERENZA	€ 18.810.805,41

2.4) Analisi della composizione del risultato di amministrazione

2.4.1) Quote accantonate

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2018, alla missione 20, sono stati effettuati i seguenti accantonamenti:

Miss./ Progr.	Cap.	Descrizione	Previsioni iniziali	Var +/-	Previsioni definitive
20	3685	Fondo crediti di dubbia esigibilità	€ 2.983.215,44	+ 233.466,68	€ 3.216.682,12

Fondo crediti di dubbia esigibilità

In sede di rendiconto è necessario accantonare nel risultato di amministrazione un ammontare di fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato in relazione all'ammontare dei residui attivi conservati, secondo la % media delle riscossioni in conto residui intervenute nel quinquennio precedente. La disciplina è contenuta nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria in vigore dall'esercizio 2015, ed in particolare nell'esempio n. 5. La quantificazione del fondo è disposta previa:

- a) individuazione dei residui attivi che presentano un grado di rischio nella riscossione, tale da rendere necessario l'accantonamento al fondo;
- b) individuazione del grado di analisi;
- c) scelta del metodo di calcolo tra i quattro previsti:
 - media semplice fra totale incassato e il totale accertato;
 - media semplice dei rapporti annui;
 - rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati ;
 - media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio;
- d) calcolo del FCDE, assumendo i dati dei residui attivi al 1° gennaio dei cinque esercizi precedenti e delle riscossioni in conto residui intervenute nei medesimi esercizi.

Oltre al metodo ordinario di determinazione del FCDE, lo stesso principio prevede *“in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, [che] la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:*

<p>+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce</p> <p>- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti</p> <p>+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce</p>

L'Ente si è avvalso della seconda possibilità prevista dalla vigente normativa ed in particolare del **Metodo sintetico**:

Rendiconto dell'esercizio 2018	
Determinazione quota accantonata a FCDE risultato di amministrazione -METODO SINTETICO	
IMPORTO FCDE accantonato nel risultato di amministrazione (+)	€ 13.184.040,40
Utilizzi del FCDE per cancellazione o stralcio dei crediti- inserire con il segno (-)	€ -
Importo FCDE definitivamente accantonato nel bilancio dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto (+)	€ 3.216.682,12
IMPORTO FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto	€ 16.400.722,52

Dato atto che il risultato di amministrazione risulta influenzato dalla presenza del FCDE che pur calcolato con il metodo semplificato, previsto al D.Lgs. 118/2011, risulta pari ad € 16.400.722,52, riferito alle due poste di entrata su cui si rilevano le maggiori criticità, TARI e Servizio Idrico Integrato, per le quali si registra una capacità di riscossione a residui non adeguata oltre ad alcuni specifici accantonamenti effettuati per poste di difficile esazione;

2.4.2) Quote vincolate

Considerato che nella parte vincolata del risultato di amministrazione è prevista la somma di € 14.846.809,71, derivante da vincoli di legge e principi contabili così costituita:

AVANZO VINCOLATO RENDICONTO 2017	€ 14.574.101,25
PRELIEVI AVANZO VINCOLATO ANNO 2018	€ 76.612,37
AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO ANNO 2018	€ 349.320,83
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili a rendiconto 2018	€ 14.846.809,71

In sede di Conto Consuntivo al 31/12/2018 sono vincolate le sottoelencate quote:

Riepilogo complessivo

Descrizione	Importo
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€ 14.846.809,71
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
TOTALE	€ 14.846.809,71

Rilevato, come già esposto precedentemente, che nella parte vincolata del risultato di amministrazione vi sia la somma di € 12.470.530,38 relativa ad una sola opera mai realizzata dall'Ente, le cui somme sono state introitate con reversale n. 2608 del 17/12/2004 denominata "Strada di collegamento degli agglomerati industriali della città di Vibo Valentia con lo svincolo autostradale Vibo Valentia";

Ritenuto che tale vincolo nel risultato di amministrazione rappresenti una posta passiva di grave entità per gli equilibri economici – finanziari dell'Ente, in quanto il Comune di Vibo Valentia ha riscosso l'entrata nell'anno 2004, ma non ha sostenuto la relativa spesa e non detiene neanche i fondi in cassa, in quanto utilizzati nel passato, ante anno 2010, per far fronte a spese correnti, vedasi deliberazioni della Corte dei Conti n. 90/2012 e successive;

3) LA GESTIONE DI COMPETENZA

3.1) Quadro generale riassuntivo



Comune di Vibo Valentia
P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO Esercizio 2018

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		9.275.284,68			
Utilizzo avanzo di amministrazione	76.612,37		Disavanzo di Amministrazione	2.231.720,80	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(1)	1.149.757,36				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(1)	16.505.797,00				
Titol Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	22.018.863,51	18.027.239,60	Titol 1 Spese correnti	30.746.758,97	30.415.480,78
Titol Trasferimenti correnti	11.142.027,91	13.926.987,83	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(2)	2.682.799,77	
Titol Entrate extratributarie	6.176.644,67	4.457.923,87	Titol 2 Spese in conto capitale	5.705.064,43	5.104.876,46
Titol Entrate in conto capitale	996.751,48	4.821.304,86	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(2)	11.731.591,19	
Titol Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titol 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie(2)	0,00	
Totale entrate finali	40.334.287,57	41.233.456,16	Totale spese finali	50.866.214,36	35.520.357,24
Titol Accensione Prestiti	19.032,00	112.646,43	Titol 4 Rimborso Prestiti	1.676.149,76	1.676.149,76
Titol Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	
Titol Entrate per conto terzi e partite di giro	62.169.605,76	62.056.661,96	Titol 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Totale entrate	102.522.925,33	103.402.764,55	Titol 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	62.169.605,76	62.059.858,33
TOTALE COMPLESSIVO	120.255.092,06	112.678.049,23	Totale spese dell'esercizio	114.711.969,88	99.256.365,33
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		TOTALE COMPLESSIVO SPESE	116.943.690,68	99.256.365,33
			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI	3.311.401,38	13.421.683,90
TOTALE A PAREGGIO	120.255.092,06	112.678.049,23	TOTALE A PAREGGIO	120.255.092,06	112.678.049,23

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

La tabella sopra riportata evidenzia:

- in secondo luogo, il grado di realizzazione delle previsioni di bilancio, ovvero delle entrate accertate e spese impegnate alla fine dell'esercizio rispetto alle previsioni definitive.

4) LA GESTIONE DI CASSA

Il fondo di cassa finale dell'ente presenta una dotazione di € 13.421.683,90



Comune di Vibo Valentia
P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

Allegato n.17/3 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018		9.275.284,68	9.275.284,68
RISCOSSIONI (+)	11.561.207,90	91.841.556,65	103.402.764,55
PAGAMENTI (-)	12.778.492,97	86.477.872,36	99.256.365,33
		DIFFERENZA	13.421.683,90
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
		FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	13.421.683,90

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	13.421.683,90
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	13.421.683,90

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2018 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000 (solo per gli enti locali)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	13.421.683,90
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (a)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2018 (b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (a) + (b)	0,00

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

5) LA GESTIONE DEI RESIDUI

5.1) Il riaccertamento ordinario dei residui

Il termine dell'esercizio si è provveduto al **riaccertamento ordinario dei residui**, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. xxx in data xx/04/2019, esecutiva ai sensi di legge.

Con tale delibera:

- nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;
- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;
- nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.

I risultati conseguiti sono i seguenti:

	ELENCO	IMPORTO
	Residui attivi cancellati definitivamente	7.759.619,07
	Residui passivi cancellati definitivamente	7.111.433,09
	Residui attivi reimputati	6.836.814,94
	Residui passivi reimputati	21.251.205,90
	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione dei residui	64.621.523,20
	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione di competenza	10.669.653,06
	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione dei residui	42.660.664,23
	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione di competenza	13.819.706,56

6) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

6.1) Il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 in data 26/05/2015, rettificata con delibera di G.C. n. 132 del 27/07/2015 di approvazione del riaccertamento straordinario dei residui, è stato costituito il Fondo pluriennale vincolato alla data del 1° gennaio 2015 quale differenza, distinta tra parte corrente e parte in conto capitale, tra il totale dei residui passivi reimputati ed il totale dei residui attivi reimputati in quanto non esigibili alla data del 31 dicembre 2014.

6.2) Il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario

Secondo il medesimo principio contabile prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio nel caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali l'accertamento delle entrate è imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni, in caso di reimputazione degli impegni assunti nell'esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili nell'esercizio successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato. Con deliberazione della Giunta comunale n. 17 in data 17/04/2019, di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui, sono stati reimputati residui passivi non esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio per i quali, non essendovi correlazione con le entrate, è stato costituito il fondo pluriennale vincolato di spesa:

di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2018 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a €. 14.414.390,96 di cui:

FPV di spesa parte corrente:	€. 2.682.799,77
PV di spesa parte capitale:	€. 11.731.591,19

7) LA GESTIONE ECONOMICA

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e rileva il risultato economico dell'esercizio.

Il conto economico è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica. A tale scopo si è provveduto a ricostruire la dimensione economica dei valori finanziari del conto del bilancio attraverso:

- ratei e risconti passivi e passivi
- variazioni delle rimanenze finali;
- ammortamenti;
- quote di ricavi pluriennali;

A tale scopo l'ente vista contabilità economica e pertanto provvede alla compilazione del conto economico mediante:

π sistema contabile integrato - con rilevazione integrata e contestuale degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali;

π doppio sistema contabile - con rilevazione della contabilità economico-patrimoniale parallela a quella finanziaria;

π sistema contabile semplificato - contenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto del bilancio per costruire attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni integrative il conto economico ed il conto del patrimonio;

8) LA GESTIONE PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

Dato atto che il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare l'allegato 4/3 "Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria";

Visto inoltre il paragrafo 9.1 "L'avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali" del predetto allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita: *"La prima attività richiesta per l'adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al presente decreto. A tal fine è necessario riclassificare le singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniale. La seconda attività richiesta consiste nell'applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato. A tal fine, si predispongono una tabella che, per ciascuna delle voci dell'inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive. I prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al presente allegato, con l'indicazione delle differenze di rivalutazione, sono oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione. Considerato che si ridetermina il patrimonio netto dell'ente, si ritiene opportuna l'approvazione da parte del Consiglio."*

Considerato che l'Ente ha provveduto all'applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo, previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato, le risultanze dello stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità (esercizio 2016), di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. sono quelle di seguito evidenziate,

affiancando gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive;

8.1) I criteri di valutazione del patrimonio

Gli enti locali includono nello stato patrimoniale i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.

Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Lo stato patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi.

Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari.

Lo stato patrimoniale è stato redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni.

9) I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

Con il DM del 18/12/2018 sono stati approvati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale degli comuni, validi anche per l'annualità 2018. Di seguito riportiamo la situazione dell'ente sulla base dei dati del rendiconto 2018:

L'ente pertanto non risulta in situazione di deficitarietà strutturale.

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO				
COMUNE DI VIBO VALENTIA				VV
Parametro	Codice indicatore	Denominazione indicatore	Definizione indicatore	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie
P1	1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborsato prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	NO
P2	2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	NO
P3	3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	NO
P4	10.3	Sostenibilità debiti finanziari	Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000) / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	NO
P5	12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	SI'
P6	13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo 1 e titolo 2	SI'
P7	13.2 + 13.3	Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	(Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento) / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	NO
Indicatori analitici di bilancio				
Parametro	Codice indicatore	Tipologia indicatore	Definizione indicatore	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie
P8		Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	% di riscossione complessiva: (riscossioni c/comp + riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	NO
Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie				NO

10) ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE

Verifica debiti/crediti reciproci

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette.

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.

Dato atto che i Comuni, allegano al rendiconto della gestione, una nota informativa asseverata contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate, ai sensi dell'art.6, comma 4 del D.L. 95/2012, conv. dalla Legge n. 135/2012, ma che il Comune di Vibo Valentia ha concluso le procedure di dismissione a seguito della deliberazione di C.C n. 75/2013;

Considerato infatti, che con deliberazione di C.C. n. 70 del 25/09/2017, il Comune di Vibo Valentia ha provveduto ad effettuare la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – ricognizione partecipazione possedute, dando atto di aver posto in essere tutti gli atti necessari alla dismissione delle partecipate, e pertanto, si da atto che non verrà redatto il bilancio consolidato anno 2018, in quanto l'Ente non detiene alcuna partecipata;

11) DEBITI FUORI BILANCIO

Nel corso dell'esercizio 2018 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per un importo di €. 948.809,35, così distinto: deliberazioni di C.C. N. 61/2018, N. 62/2018 e N. 81/2018.

Descrizione del debito	Importo riferito a spese di investimento	Importo riferito a spese correnti
Sentenze esecutive	0	€ 7.282,10
Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione	0	0
Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali	0	0
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	0	0
Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza	0	€ 941.527,25
TOTALE	0	€ 948.809,35

finanziati interamente nell'esercizio.

Ai debiti fuori bilancio si è fatto fronte mediante:

Avanzo di amministrazione	€
Proventi alienazione beni patrimoniali	€
Mutuo	€
Altre entrate a disposizione	€ 948.809,35


Sulla base delle certificazioni rilasciate dai responsabili di servizio, alla data del 31 dicembre 2018 *sussistono* debiti fuori bilancio in corso di istruttoria, e pertanto, non ancora riconosciuti, per un importo di €. 151.396,96 per come di seguito evidenziato:

Debiti fuori bilancio settore 6 nota prot. n. 12849/2019	€	151.396,96
--	---	------------

_____, li _____

Il Commissario
Straordinario

Il Responsabile del
Servizio Finanziario



Il Segretario
Comunale
